

Regolamento dell'Assemblea degli studenti

Estratto

*dal Regolamento interno del Liceo cantonale di Bellinzona, del
26 settembre 2019*

APPENDICE

Capitolo 1

Regolamento dell'Assemblea degli studenti

1. L'ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

Definizione

Art. 1 L'Assemblea degli studenti è la riunione plenaria di tutti gli studenti del liceo di Bellinzona e li rappresenta nei confronti dei diversi organismi istituzionali della scuola e dello Stato.

Art. 2 Questo 'Regolamento' è disciplinato dagli articoli 39 e 40 della *Legge della Scuola* (1 febbraio 1990) e dagli articoli 60 e 61 del *Regolamento d'applicazione della legge della scuola* (19 maggio 1992).

Compiti

Art. 3 L'Assemblea degli studenti:

- a) esprime le opinioni degli studenti su temi che li riguardano;
- b) esprime le considerazioni degli studenti nelle procedure di consultazione;
- c) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste degli studenti;
- d) designa i propri rappresentanti nelle commissioni paritetiche dell'istituto e i membri delle altre commissioni;
- e) istituisce eventuali commissioni speciali;
- f) elegge i membri del Comitato studentesco.

Funzionamento dell'Assemblea

Art. 4 ¹ L'Assemblea è valida solo se regolarmente convocata.

² L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di ¼ dei suoi membri. Se il quorum non dovesse essere raggiunto entro 5 minuti dall'orario di inizio previsto, l'Assemblea viene annullata e le lezioni riprendono regolarmente secondo l'orario scolastico. L'Assemblea viene dunque riconvocata entro le due settimane successive. Qualora fosse necessaria una seconda riconvocazione, questa avverrà fuori dall'orario scolastico, con l'annullamento del quorum. L'Assemblea potrà anche in questo caso deliberare nel rispetto dell'ordine del giorno e delle norme che disciplinano il suo funzionamento.

³ L'Assemblea potrà avere luogo con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato.

⁴ È ammessa la presenza di docenti all'Assemblea, uno di essi deve essere un membro della Direzione; ai docenti può essere concesso il diritto di parola.

⁵ Il diritto di voto è concesso unicamente agli studenti dell'istituto.

⁶ L'Assemblea designa all'inizio della seduta un/a moderatore/trice, e cinque scrutatori, da queste funzioni sono esclusi i membri del Comitato. Il protocollo verrà redatto da due verbalisti, sarà affisso agli albi degli studenti e dei docenti entro 10 giorni dalla riunione e approvato nella seduta successiva.

⁷ L'Assemblea può deliberare unicamente sui temi indicati dall'ordine del giorno; l'Assemblea può modificare l'ordine del giorno all'inizio della riunione.

⁸ Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. A richiesta anche di un solo studente, l'Assemblea decide se l'elezione o la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto.

Commissioni dell'Assemblea

Art. 5 Le competenze, la composizione e l'organizzazione delle commissioni sono definite dall'Assemblea al momento della loro istituzione e confermate all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 6 Gli studenti che intendono far parte di una commissione segnalano il loro interesse nel corso della prima riunione dell'Assemblea ad apertura di ogni anno scolastico.

Art. 7 Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:

a) Commissione *Giornate culturali*

- Organizza e gestisce le giornate culturali in collaborazione con la Direzione.
- È composta da dodici membri, al massimo, più un membro del comitato.
- Si riunisce regolarmente fino allo svolgimento delle giornate culturali.
- Promuove l'organizzazione delle giornate culturali informando adeguatamente tutte le classi.
- In collaborazione con la Direzione, organizza e gestisce la festa del liceo che si tiene a conclusione delle giornate culturali.

b) Commissione *Giornale della scuola*

- Ha il compito di raccogliere e redigere articoli; cura la stampa del giornale che deve essere pubblicato almeno due volte per semestre.
- È composta da dieci membri, al massimo, più un membro del comitato.

Art. 8 L'Assemblea può istituire commissioni speciali.

Art. 9 Nel corso dell'Assemblea di apertura dell'anno scolastico, un responsabile presenta un breve resoconto del lavoro svolto dalla propria commissione nel corso dell'anno scolastico precedente.

Convocazione

Art. 10¹ La convocazione dell'Assemblea è richiesta alla Direzione:

- a) dal Comitato;
- b) da un'Assemblea precedente;
- c) da una sottoscrizione di $\frac{1}{4}$ degli studenti.

² La richiesta per una convocazione deve pervenire alla Direzione corredata, dall'ordine del giorno, con almeno 10 giorni d'anticipo, salvo casi eccezionali.

³ La convocazione è affissa agli albi degli studenti e dei docenti con almeno 7 giorni d'anticipo, salvo casi eccezionali.

Art. 11 Le riunioni possono tenersi in tempo di lezione, per un massimo di 10 ore - lezione nel corso dell'anno scolastico.

2. IL COMITATO STUDENTESCO

Definizione

Art. 12¹ Il Comitato è l'organo collegiale esecutivo dell'Assemblea degli studenti.

² È composto da nove membri, fra i quali, di regola, figura almeno un allievo per ogni fascia di studio.

Compiti

Art. 13¹ Elabora progetti e rivendicazioni da sottoporre all'Assemblea.

² Rappresenta l'Assemblea nei rapporti con la Direzione.

³ Collabora con la Direzione nella gestione finanziaria della *Cassa dell'Assemblea*.

⁴ Collabora con organizzazioni studentesche esterne all'istituto, previa autorizzazione dell'Assemblea.

⁵ Archivia i documenti redatti e approvati al suo interno o deliberati dall'Assemblea.

⁶ Gestisce le comunicazioni che, di regola, vengono affisse sugli albi ufficiali; ogni documento del Comitato deve recare la firma del segretario e di un membro del comitato.

Elezione del Comitato

Art. 14 ¹ Il Comitato viene eletto dall'Assemblea degli studenti durante la prima seduta di ogni anno scolastico.

² Il Comitato viene eletto a scrutinio segreto, l'organizzazione delle elezioni compete al Comitato uscente dell'anno scolastico precedente.

³ I candidati notificano la loro disponibilità al Comitato organizzatore almeno 10 giorni prima della votazione. Ogni candidato deve compilare una breve scheda di presentazione.

⁴ I membri del Comitato sono eletti singolarmente dall'Assemblea: i nomi dei candidati figurano in una lista affissa all'albo degli studenti, almeno 7 giorni prima della votazione.

⁵ Ogni studente dell'istituto può attribuire ad ogni candidato un solo voto per un massimo di 15 voti, è possibile l'astensione.

⁶ I tre candidati con il numero di voti rispettivamente decimo, undicesimo e dodicesimo sono designati subentranti.

⁷ I primi otto membri del comitato vengono designati con la seguente procedura: per ogni fascia di studio, sono eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità, si procede al ballottaggio.

⁸ Altri membri risulteranno i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti, dopo i risultati di cui al comma 7.

Funzionamento del Comitato

Art. 15 ¹ Il Comitato si riunisce fuori dall'orario scolastico.

² Designa un segretario che coordina le riunioni e tiene i contatti con la Direzione, un verbalista che redige un protocollo delle riunioni e un cassiere che collabora con la Direzione nella gestione finanziaria della *Cassa dell'Assemblea*.

³ Il verbale delle riunioni è affisso all'albo degli studenti entro 10 giorni dall'incontro.

Dimissioni

Art. 16 ¹ Le dimissioni di un membro del Comitato devono essere comunicate a questo organismo, il quale, dopo averne preso atto, ne dà comunicazione all'albo degli studenti.

² Il posto del membro dimissionario viene occupato dal primo subentrante disponibile (art. 14,⁶).

3. ASSEMBLEA DEI CAPOCLASSE

Definizione e compiti

Art. 17 ¹ L'assemblea dei capoclasse riunisce tutti i capoclasse dell'istituto. Essa vuole essere un interlocutore diretto ed efficace del Comitato per raggiungere in modo capillare tutti gli studenti.

² Porta le osservazioni e le proposte degli studenti al Comitato e informa le classi sui progetti e le rivendicazioni del Comitato.

Funzionamento

Art. 18 1 All'inizio dell'anno, entro fine settembre, ogni classe elegge un capoclasse e un vice, con la maggioranza del 50% più 1. Durante il corso dell'anno la classe può revocare il mandato del suo rappresentante, che deve però essere sostituito.

2 L'Assemblea dei capoclasse si riunisce con il membro del Comitato designato per questa funzione una volta al mese.

³ L'Assemblea dei capoclasse è un organo di consultazione, senza potere decisionale, se non per quanto riguarda la convocazione dell'Assemblea, compatibilmente ai contenuti degli artt. 10 e 11.

4. AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E RESPONSABILITÀ

Art. 19 ¹ Le attività organizzate dal Comitato e decise dall'Assemblea dovranno essere finanziate con gli introiti della festa del liceo o con altre manifestazioni concordate e organizzate in collaborazione con la Direzione.

² Una parte degli utili restanti rimane a disposizione per l'anno successivo, una percentuale della cifra è devoluta in beneficenza, secondo le modalità decise dall'Assemblea. Questo organismo può inoltre decidere di liberare una somma per realizzare un progetto a beneficio degli studenti, previa approvazione della Direzione.

³ La Direzione copre l'eventuale disavanzo a condizione che le attività svolte siano state preventivamente riconosciute e che l'amministrazione delle risorse sia stata corretta.

⁴ All'inizio di ogni anno civile, il cassiere presenta un consuntivo dettagliato dei conti, controllati da due revisori esterni (i docenti revisori dei conti designati dal Collegio dei docenti), per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Responsabilità

Art. 20 Eventuali contratti stipulati dal Comitato, esclusi quelli relativi all'amministrazione finanziaria e all'organizzazione di manifestazioni (artt. 7 e 17) gestite con la Direzione, devono essere approvati dall'Assemblea e devono recare la firma del segretario e di un membro del Comitato: almeno un mandatario deve essere maggiorenne. Il Comitato risponde legalmente agli impegni presi e del proprio operato.

4. MODIFICHE

Art. 21 I contenuti del 'Regolamento' possono essere modificati – nel rispetto delle leggi di riferimento – dall'Assemblea con l'approvazione di due terzi dei presenti.